



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Prot.

Ogg.: Tribunale di Pisa. N.r.g. 3948/2013. Alessandra DEL GRECO c/
Comune di Pisa (124c2013)

La sig.ra Del Greco, pur essendo priva del necessario permesso, attraversava la z.t.l. con la propria auto più volte, oltrepassando sempre il varco posto in via De Simone. Le violazioni dell'art. 7 commi 1 e 14 del C.d.S. venivano commesse in data 29/1/2013, 30/1/2013, 31/1/13, 4/2/2013, 5/2/2013, 6/2/2013.

Le infrazioni non venivano contestate immediatamente bensì rilevate tramite i dispositivi elettronici collocati all'accesso della z.t.l.

Tale circostanza era **pacifica**, non oggetto di contestazione da parte della convenuta.

Per ogni atto di accertamento, la sig.ra Del Greco avrebbe dovuto corrispondere la sanzione pecuniaria di € 93,00, per una somma complessiva di € 558,00.

La sig.ra Alessandra Del Greco impugnava le sanzioni avanti al Giudice di pace di Pisa, affermando che: 1) la limitazione della circolazione dei veicoli all'interno del centro abitato era stata adottata da un soggetto incompetente poiché oggetto di ordinanza sindacale invece che di un atto della giunta municipale; 2) era necessaria *“una verifica atta a stabilire se i rilievi oggetto delle infrazioni risultassero preventivamente autorizzati dall'ente prefettizio locale”*; 3) era errato l'importo delle sanzioni; 4) non aveva coscienza e

volontà della condotta, ex art. 3 l. n. 689/1981.

Il Comune sosteneva la legittimità degli atti istitutivi della z.t.l., come risultava dai verbali nei quali sono indicati i riferimenti normativi inerenti le autorizzazioni e le omologazioni dei varchi z.t.l..

L'Ente chiariva, altresì, che non era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia per la introduzione di z.t.l.; che le spese di notifica erano state regolarmente calcolate dalla S.E.Pi. s.p.a.; che la sig.ra Del Greco aveva commesso le molteplici violazioni per colpa, a causa della reiterata negligenza nel non osservare la segnaletica stradale verticale, ben visibile, indicante la z.t.l.

Con sentenza n. 609/2013, il Giudice di Pace di Pisa accoglieva il ricorso, annullando i verbali impugnati e condannando il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali.

Il Comune di Pisa proponeva, allora, **appello**.

Secondo la sentenza appellata il Comune di Pisa *“non ha provato nel presente giudizio l'esistenza di un provvedimento di limitazione del traffico veicolare ai sensi dell'art. 7 del codice della strada”*, senza peraltro addurre alcuna motivazione di sorta circa l'inesistenza di tale prova.

L'Ente chiariva che i verbali, invece, riportano chiaramente i riferimenti normativi riguardanti le autorizzazioni e le omologazioni dei varchi z.t.l. e che, peraltro, il Comune non è tenuto a ricostruire l'iter amministrativo seguito per istituire la z.t.l., essendo sufficiente che nei verbali sia espressamente indicato che il fatto è avvenuto all'accesso della z.t.l., con l'indicazione delle modalità di rilevazione e delle relative omologazioni.

Ad ogni buon conto, questa difesa depositava copia dell'ordinanza direzione 22-Mobilità del Comune di Pisa n. 486/2010, con la quale il Comune aveva disciplinato l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato.

Aveva sottolineato che nella memoria depositata dalla Polizia municipale in data 10/05/2013, si sottolineava, altresì, che il varco di via Di Simone è

“ben visibile, dal momento che risulta pre-segnalato all’altezza di via Lalli, quindi 50 m. prima e che l’area antecedente il varco si caratterizza per la presenza di uno spartitraffico che restringe la carreggiata, sul quale spicca chiaramente l’impalcatura metallica che sorregge la telecamera del varco”.

Circostanza di fatto questa non contestata e, pertanto, pacifica.

L’Ente chiariva, altresì, che le limitazioni del traffico all’interno del centro storico di Pisa, dunque, sono legittime, poiché è in facoltà dell’Amministrazione stabilirle e ciò ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.s.

L’art. 7 1 comma del C.d.s. stabilisce che *“nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4”.*

L’art. 6, 4° comma prevede, poi, che *“L’ente proprietario della strada può... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.*

Il tribunale, nonostante il quadro normativo, ha ritenuto di respingere l’appello, fondando il rigetto sulla produzione tardiva dell’ordinanza dirigenziale istitutiva della Z.T.L.

In effetti, il quadro normativo era dato non dall’ordinanza bensì dalla disciplina del C.d.s. e dal fatto, indiscutibile e non contestato, che vi fossero state una serie di violazioni del divieto di accesso alla Z.T.L.

Comunque sia, alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, debito di cui si chiede il riconoscimento.

Avv. Gloria Lazzeri

(GL124C2013)